Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 15 giugno 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1960, n. 529.

Modifiche al titolo III dello Statuto speciale per la Sardegna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il quarto alinea del primo comma dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna, è aggiunto il seguente alinea:

« dai sei decimi del gettito delle imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percette nel territorio della Regione ».

Nel terzo alinea del primo comma di detto articolo sono soppresse le parole: « sulla manomorta ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1960, n. 530.

Trasferimento della sede municipale del comune di San Giovanni Teatino (Chieti) dall'attuale capoluogo alla frazione Sambuceto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di San Giovanni Teatino (Chieti) in data 18 gennaio e 17 marzo 1959, numeri 7 e 10, con le quali è stato chiesto di trasferire la sede municipale dall'attuale capoluogo alla frazione Sambuceto;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Chieti in data 12 ottobre 1959, n. 13, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla suddetta richiesta;

Visto l'art. 266 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La sede municipale del comune di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, è trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione Sambuceto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1960

GRONCHI

SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1960, n. 531.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici.

N. 531. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1960, n. 532.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Utenti Pubblicità Associati » (U.P.A.), con sede in Milano.

N. 532. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione « Utenti Pubblicità Associati » (U.P.A.), con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 164. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1960, n. 533.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di Mandello del Lario (Como).

N. 533. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di Mandello del Lario (Como) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1960, n. 534.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Leonardo da Vinci » di Guidonia (Roma).

N. 534. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Leonardo da Vinci » di Guidonia (Roma) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1960, n. 535.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad accettare, col beneficio d'inventario, una eredità.

N. 535. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta a proprio favore dalla defunta signorina Mistò Mercedes con testamento olografo del 10 aprile 1953, pubblicato e depositato per atto a rogito notaio dott. Giacomo Chiodi Daelli di Milano, in data 24 dicembre 1954, n. 6798 di repertorio, n. 2938 di raccolta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 58. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960.

Scioglimento del Consiglio comunale di Bomarzo (Viterbo).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

I contrasti interni che già da tempo si erano manifestati nello schieramento di maggioranza del Consiglio comunale di Bomarzo (Viterbo), in cui confluivano forze politiche diverse, hanno finito, a lungo andare, col determinare nel civico consesso e nella stessa Giunta municipale — divisi in due fazioni, l'una favorevole e l'altra ostile al sindaco — una profonda frattura che ha irrimediabilmente paralizzato il funzionamento dell'amministrazione.

La crisi è stata formalmente aperta, nel gennaio scorso — quando il Consiglio, per dimissioni o decadenze, si era ridotto a nove componenti, sui quindici assegnati — da una mozione di sfiducia all'indirizzo del sindaco, presentata da cinque consiglieri ed approvata a maggioranza, col voto dei medesimi, nella seduta consiliare del 2 febbraio.

Il sindaco, però, rifiutava di rassegnare le dimissioni, che venivano, invece, presentate — e nella stessa seduta anzidetta accolte — da un assessore effettivo e da uno supplente, sul motivo della impossibilità di collaborare ulteriormente col capo dell'Amministrazione.

Di conseguenza, la Giunta municipale, che già da qualche tempo mancava di un assessore supplente, veniva a trovarsi nella legale incapacità di funzionare, essendo rimasti in carica il sindaco ed un solo assessore effettivo.

Si rendeva, quindi, indispensabile ed urgente provvedere all'integrazione di quell'organo, alla quale era, ovviamente, condizionata la possibilità di un normale svolgimento della vita amministrativa dell'ente.

Senonchè, dopo una prima adunanza consiliare andata deserta, i tre assessori riusciti eletti nella successiva del 18 marzo scorso, col voto e nell'ambito del gruppo di opposizione al sindaco, constatato il fermo proposito di questo ultimo di non rinunziare all'ufficio, declinavano immediatamente il mandato ricevuto.

Identico fu il risultato del nuovo esperimento svoltosi nell'adunanza del 2 aprile: gli assessori neo eletti rassegnavano seduta stante le dimissioni, ribadendo la loro irriducibile ostilità nei riguardi del sindaco, il quale, a sua volta, dichiarava formalmente che nè lui nè i consiglieri della sua parte avrebbero mai accettato alcuna forma di collaborazione con il gruppo avverso.

Appariva, con ciò, evidente come l'intransigenza delle opposte fazioni rendesse estremamente improbabile il buon esito di ulteriori tentativi al riguardo.

Tuttavia, il Prefetto di Viterbo, allo scopo di porre, inequivocabilmente, la civica rappresentanza di fronte alle proprie responsabilità, con decreto del 12 aprile scorso — fatto notificare ai singoli consiglieri — disponeva d'ufficio, ai sensi dell'art. 124 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, una nuova convocazione dell'organo consiliare, diffidandolo a provvedere in modo effettivo, non solo formalmente, alla ricomposizione della Giunta municipale.

Col decreto stesso, onde rafforzare l'efficacia ammonitrice dell'invito rivolto al Consiglio, veniva dato incarico al vice prefetto di assistere alla relativa seduta.

Questa aveva luogo il 20 aprile scorso, ma col medesimo risultato dei precedenti esperimenti, giacchè venivano rieletti gli stessi assessori dimissionari, i quali, ancora una volta, rinunciavano immediatamente all'incarico, mentre il sindaco ribadiva il suo intendimento di non cedere alle reiterate pressioni fattegli perchè si dimettesse.

In seguito a tale definitiva conferma della incapacità del Consiglio comunale di Bomarzo di comporre gli interni contrasti che da mesi o travagliano — rendendolo, in particolare, inadempiente, nonostante il formale richiamo, al preciso suo obbligo di ricostituire, stabilmente, la Giunta municipale nella sua legale struttura e, quindi, di assicurare le condizioni essenziali di funzionalità della civica azienda — il Prefetto di Viterbo ha rappresentato la esigenza di provvedere allo scioglimento del Consiglio stesso, a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, mentre ne ha disposto la sospensione, coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la impossibilità, ampiamente dimostrata, di superare per le vie ordinarie la persistente carenza funzionale degli organi elettivi del Comune suddetto, gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'ente, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per l'adozione della misura proposta.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Bomarzo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente, nella persona del dott. Ennio Cardona, direttore di sezione di prefettura.

Roma, addì 20 maggio 1960

Il Ministro: SPATARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Bomarzo (Viterbo), diviso da insanabili contrasti interni, non è stato in grado di provvedere, nonostante il formale richiamo del prefetto, alla ricomposizione della Giunta municipale, venendo così meno ad un preciso adempimento di legge, essenziale ai fini del normale funzionamento della civica azienda dove, di fatto, ogni attività amministrativa è da più mesi paralizzata;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza elettiva;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bomarzo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ennio Cardona, direttore di sezione di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1960

GRONCHI

SPATARO

(3747)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1959.

Revoca della franchigia doganale relativa all'etilxantogenato di potassio destinato alla flottazione dei minerali metallici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la disposizione contenuta nella nota *D* alla Sezione VI della tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, che concede ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengano fabbricati nel territorio dello Stato e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza di detto impiego, l'esenzione dal dazio doganale e dalla sopratassa di confine sugli alcoli e sugli oli minerali in essi eventualmente contenuti;

Visto il regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1828, che accorda la franchigia doganale per lo xantogenato di potassio, da impiegare nel processo di flottazione dei minerali di piombo o di zinco, e il decreto ministeriale 7 novembre 1928, che detta le norme per l'applicazione del su riferito regio decreto-legge;

Visto il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 738, che reca agevolezze doganali all'importazione degli xantogenati di potassio destinati ad essere impiegati nel processo di flottazione dei minerali di piombo e di zinco;

Visto il decreto del Capo del Governo 6 gennaio 1938, che concede, fra l'altro, la franchigia doganale per lo xantogenato di potassio destinato alla flottazione dei minerali di molibdeno e il decreto ministeriale 2 febbraio 1938, che reca le norme di applicazione del predetto decreto del Capo del Governo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1939, che concede, fra l'altro, la franchigia doganale per lo xantogenato di potassio destinato alla flottazione dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1939, concernente la franchigia doganale per lo xantogenato di potassio destinato alla flottazione dei minerali di rame;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1939, concernente la franchigia doganale per lo xantogenato di potassio destinato alla flottazione dei minerali auriferi e arsenicali auriferi, nonchè alla flottazione delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1940, che concede la franchigia doganale per lo xantogenato di potassio destinato alla flottazione dei minerali di antimonio;

Constatato che l'etilxantogenato di potassio destinato alla flottazione dei minerali metallici, appartenente alla classe degli « xantogenati di potassio » di cui alla posizione ex 29.31-*a*-1 della citata tariffa dei dazi doganali, viene attualmente fabbricato nel territorio dello Stato e non risponde quindi ad una delle condizioni richieste dalla surriferita disposizione tariffaria;

Decreta:

E' revocata la franchigia doganale relativa allo « etilxantogenato di potassio » destinato alla flottazione dei minerali metallici, appartenente alla classe degli « xantogenati di potassio » per i quali la suddetta franchigia è tutt'ora prevista dai regi decreti-legge 3 agosto 1928, n. 1828 e 12 maggio 1938, n. 738, dal decreto del Capo del Governo 6 gennaio 1938 e dai decreti ministeriali 27 giugno 1939, 19 luglio 1939, 3 ottobre 1939 e 28 agosto 1940.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 novembre 1959

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
DEL BO

(3738)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1960.

Tabella « A Import ». Elenco di merci la cui importazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

E

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 1956, n. 138, recante norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 22 novembre 1957, n. 238, relativo al riordinamento delle denunce e benestare all'importazione e all'esportazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 giugno 1958, n. 144, concernente le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 dicembre 1958, n. 313, recante modificazioni al decreto ministeriale 6 giugno 1956;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, che approva la nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione, secondo la Nomenclatura di cui alla convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, e relative disposizioni preliminari;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1960, n. 18, concernente la nuova tabella « A Import »;

Ritenuta la necessità di modificare ed aggiornare la predetta tabella;

Decreta:

Art. 1.

La tabella « A Import » annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1959 è sostituita dalla tabella « A Import » annessa al presente decreto.

Art. 2.

Dall'elenco dei Paesi a cui si applica la tabella « C Import » annessa al relativo decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1960, n. 18, viene depennato il Brasile, che è aggiunto all'elenco dei Paesi a cui si applica la tabella « A Import » annessa al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° giugno 1960

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

TABELLA « A IMPORT »

Elenco delle merci la cui importazione dai seguenti Paesi è sottoposta ad autorizzazione particolare: Bolivia - Brasile - Canadà - Cile - Colombia - Corea del Sud - Costa Francese dei Somali - Costarica - Cuba - Dominicana (Repubblica) - Equatore - Filippine - Formosa - Guatemala - Haiti - Honduras (Repubblica) - Libano - Liberia - Messico - Nicaragua - Panama - Paraguay - Perù - Salvador (El) - Siria (Provincia della R.A.U.) - Stati Uniti d'America (U.S.A.) e dipendenze - Venezuela.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 2. *Carni e frattaglie commestibili.*
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (escluso il fegato), freschi, refrigerati o congelati.
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato.
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (escluso il fegato di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate.
	Cap. 4. *Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale.*
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati.
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati.
04.04	Formaggi e latticini.
04.06	Miele naturale.
	Cap. 7. *Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci.*
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati.
	Cap. 8. *Frutta commestibili; scorze di agrumi e di meloni.*
08.01-*b* ex 1)	Datteri, *eccetto* quelli confezionati in imballaggi di peso lordo di grammi 500 o meno.
08.02	Agrumi, freschi o secchi.
08.03	Fichi, freschi o secchi.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
08.04	Uve, fresche o secche.
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate.
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche.
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri.
08.11	Frutta presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato.
ex 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso), *eccetto* prugne secche.
08.13	Scorze di agrumi o di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche.
	Cap. 10. *Cereali.*
10.01	Frumento, compreso quello segalato.
10.02	Segala.
ex 10.03	Orzo, *eccetto* orzo distico.
10.05	Granturco.
ex 10.06	Riso, *eccetto* mezzo riso e risino.
ex 10.07	Sorgo.
	Cap. 11. *Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina.*
11.01	Farine di cereali.
11.02	Semole, semolini: cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati.
	Cap. 12. *Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi.*
12.03	Semi, spore e frutti da sementa.
12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero.
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nella alimentazione umana, non nominati nè compresi altrove.
	Cap. 13. *Materie prime vegetali per tinta e per concia; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali.*
13.03-*b* 1)	Pectina.
	Cap. 15. *Grassi e oli (animali e vegetali); prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale.*
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso.
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »:
a	greggi, non colati nè fusi.
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati.
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati.
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.):
a	oli di piedi di bue e simili (di piedi di montone, di piedi di cavallo, ecc.);
c	di altra specie.
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, *eccetto* olio di crotontiglio.
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati standolizzati o in altro modo modificati.
15.09	Degras.
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali.
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati, anche raffinati, ma non preparati.
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati.
15.14	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente.
15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente.
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
a	morchie o fecce d'olio; terre e carboni decoloranti impregnati di sostanze grasse;
b	paste di saponificazione.
	Cap. 16. *Preparazione di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi.*
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie.
	Cap. 17. *Zuccheri e prodotti a base di zuccheri.*
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido.
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati.
17.03	Melassi, anche decolorati.
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione.
	Cap. 19. *Preparazioni a base di cereali, di farine o di fecole; prodotti della pasticceria.*
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, fecole od estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso.
19.03	Paste alimentari.
	Cap. 20. *Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante.*
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri.
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte nello zuchero o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate).
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri.
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole.
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 22.
	Bevande, liquidi alcolici ed aceti.
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce numero 20.07.
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole.
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistello).
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche.
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80 gradi e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione.
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili.
	Cap. 23.
	Residui e cascami delle industrie alimentari· alimenti preparati per gli animali.
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi.
23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:
ex *a*	polpe di barbabietole, *eccetto* quelle con contenuto in zucchero inferiore al 6 per cento;
ex *c*	altri, *eccetto* avanzi della distillazione degli alcoli.
23.05	Fecce di vino; tartaro greggio.
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):
d	integratori.
	Cap. 25.
	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi.
ex 25.01	Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro.
25.03	Zolfi di ogni specie, escluso lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale:
b	altri.
	Cap. 26.
	Minerali metallurgici, scorie e ceneri.
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):
e	minerali di piombo, compresi i minerali di piombo argentiferi;
f	minerali di zinco, anche cadmiferi.
	Cap. 27.
	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali.
27.07-*a* 5) ex *beta*)	Fenolo depurato.
27.09	Oli greggi di petrolio o di scisti:
a	utilizzabili direttamente nelle lampade o come lubrificanti;
b	da usare direttamente come combustibili;
d	per altri usi.
27.10	Oli di petrolio o di scisti (diversi dagli oli greggi), comprese le preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di scisti superiore od uguale al 70 per cento e delle quali detti oli costituiscono il componente base:
a	oli di petrolio o di scisti:
1)	benzina;
2)	acqua ragia minerale;
3)	petrolio;
4)	oli da gas;
5)	lubrificanti:
beta)	di altra specie:
I)	oli bianchi;
6)	residui della lavorazione:
alfa)	da usare direttamente come combustibili.
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi.
	Cap. 28.
	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi.
28.01-*d*	Iodio.
28.02	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale.
28.34	Ioduri e ossiioduri; iodati e periodati.
28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati:
b	fosfati:
5)	altri, compresi i polifosfati.
	Cap. 29.
	Prodotti chimici organici.
29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi:
a	derivati alogenati degli idrocarburi aciclici saturi:
5)	ioduro di metile;
6)	ioduro di etile e altri ioduri;
11)	diioduro di metilene;
12)	iodoformio e altri poliioduri;
b	derivati alogenati degli idrocarburi aciclici non saturi:
3)	ioduri.
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
b	polialcoli:
ex 7)	altri, *eccetto* metil-propil propandiolo.
29.06-*b* 2)	Idrochinone.
29.11-*e* 1)	Aldeide metilprotocatechica (vanillina).
2)	Aldeide etilprotocatechica (etilvanillina).
29.15	Poliacidi, loro anidriti, alogenuri; perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
c	aromatici:
2)	anidride ftalica.
29.16-*a* 4) *alfa*)	Acido citrico.
beta) I)	Citrato di calcio greggio.
29.27	Composti a funzione nitrile:
b	altri.
29.34-*a*	Piombo tetraetile.
29.36	Solfammidi:
d	altre.
29.39	Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi:
ex *e*	prednisonici, cortisonici, idrocortisonici.
ex 29.44	Antibiotici, *eccetto*: bacitracina, terramicina, neomicina, eritrocina, oleandomicina, tirotricina, gramicidina.
	Cap. 30.
	Prodotti farmaceutici.
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria:
a	specialità medicinali:
4)	altre;
b	di altra specie.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 33. *Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta e cosmetici.*
33.01	Oli essenziali (deterpenati o non); essenze concrete o assolute; resinoidi:
a	oli essenziali non deterpenati, essenze concrete o assolute:
1)	di agrumi;
b	oli essenziali deterpenati;
c	resinoidi.
33.04	Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), costituenti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie.
	Cap. 36. *Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili.*
36.01	Polveri da sparo.
36.02	Esplosivi preparati.
36.03	Micce; cordoni detonanti.
	Cap. 38. *Prodotti vari delle industrie chimiche.*
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili.
38.14-*a*	Preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile.
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscugli di prodotti naturali), non nominati ne compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nè compresi altrove:
ex *r*	altri, *eccetto*: preparazioni a base di gesso per l'arte dentaria, miscele di carburi metallici, polveri fluorescenti, guttaperca carbone.
	Cap. 39. *Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze.*
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):
ex *b*	altri, *eccetto* siliconi e pellicole plastiche rifrangenti (scotchlite e simili).
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietileni, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaron-indeniche, ecc.):
c	altri:
2)	non nominati:
ex *alfa)*	polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura), *eccetto* quelli di cloruro di polivinile;
beta)	cascami e rottami di lavori;
ex *gamma)*	blocchi oppure forme previste dalla nota 3-*c*) e 3-*d*) del Capitolo 39, *eccetto* quelli di cloruro di polivinile ed il polivinile butirrale in fogli;
ex *delta)*	altri, *eccetto* quelli di cloruro di polivinile e resine polivinil carbazoliche.
39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificanti o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:
b	altri:
ex 1)	cellulosa rigenerata, *eccetto* quella in rotoli in misura inferiore a mm. 175 o superiore a mm. 800.
	Cap. 45. *Sughero e suoi lavori.*
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato.
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosidetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli.
	Cap. 48. *Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta e di cartone.*
ex 48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa in rotoli o in fogli, *eccetto*: carta e cartoni da filtri; carta e cartoni lucidati, cosidetti presspan e simili; cartoni per mantici di fisarmoniche, carta supporto manilla per abrasivi; carta seta giapponese.
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati nè intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli.
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli.
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli:
b	altri.
	Cap. 50. *Seta e cascami di seta.*
50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura.
50.02	Seta greggia (non torta).
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto.
50.05	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
50.06	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto.
50.07	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto.
50.08	Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparato con fili di seta.
50.09	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe).
50.10	Tessuti di roccadino o pettenuzzo di seta.
	Cap. 51. *Materie tessili sintetiche ed artificiali continue.*
51.01	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto.
	Cap. 56. *Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco.*
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati:
a	di fibre tessili sintetiche.
ex 56.04	Cascami di fibre tessili sintetiche, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 58.
	Tappeti ed arazzi, velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia; nastri, passamaneria, tulli; tessuti a maglie annodate (reti); pizzi e guipures; ricami.
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce 58.06; di seta e di cascami di seta.
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci.
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi:
a	tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti);
b	pizzi:
1)	a macchina.
	Cap. 59.
	Ovatte e feltri, corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o intonacati; manufatti tecnici di materie tessili.
ex 59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di seta o di cascami di seta.
61.03-ex *a* 61.04-*b* ex 1) 61.05-ex *a* 61.06-ex *a* 61.07-ex *a* 61.08-ex *a* 61.09-ex *a* 61.10-ex *a* 61.11-ex *a* 62.01-ex *a* 62.02-ex *a* 62.05-ex *a*	Cap. 61. *Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto.* Cap. 62. *Altri manufatti confezionati di tessuti.* Oggetti pronti per l'uso, ottenuti direttamente alla tessitura, o che possono essere utilizzati dopo essere stati separati con semplice taglio, di tulli, di tulli-bobinots, di tessuti a maglie annodate (reti), operati, o di pizzi a macchina.
	Cap. 63.
	Oggetti da rigattiere, cenci e stracci.
63.01	Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci n. 58.01, n. 58.02 e n. 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili.
	Cap. 71.
	Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia.
71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati:
b	altri:
2)	laminati o trafilati, anche a superficie lavorata:
alfa)	barre e profilati di sezione piena;
beta)	lamiere, fogli, nastri, lamette e fili:
I)	tirati per passamaneria;
ex II)	altri, *eccetto* lamine di oro in leghe speciali per dentisti;
gamma)	tubi, canne e barre cave, compresi i tubi ottenuti per saldatura;
ex 3)	battuti in fogli o nastri sottili; in polvere, anche impalpabile, *eccetto* nastro sottilissimo d'oro per dorare a vero con impressioni a caldo, accoppiato a rotoli di film;
4)	canutiglie, pagliuzze, lustrini e simili;
5)	pezzi fusi, stampati o imbutiti, greggi.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
a	abbozzi e loro parti:
3)	di oro, compreso l'oro platinato con strato ricoprente non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille;
b	altri:
2)	non nominati, comprese le perle fini incastonate o montate:
delta)	di oro, anche platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille.
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
ex *a*	abbozzi e loro parti, di oro;
b	altri:
4)	di oro, anche plantinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille.
71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
ex *a*	abbozzi e loro parti, di oro:
b	altri:
4)	di oro, anche platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille.
	Cap. 73.
	Ghisa, ferro e acciaio.
73.02	Ferro-leghe:
a	ferro-manganese;
d	ferro silicio manganese.
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:
c	placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
3)	stagnati.
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:
b	altre lamiere:
5)	placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:
gamma)	stagnate;
6)	altrimenti foggiate o lavorate:
alfa)	semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:
II)	smaltate;
III)	altre;
beta)	perforate, curvate, imbutite, cesellate, incise, rabescate e altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione.
73.15	Acciai legati e acciaio fino al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:
b	acciai legati:
4)	barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
beta)	semplicemente laminati a caldo:
I)	vergella o bordione;
6)	lamiere:
beta)	altre lamiere:
I)	semplicemente laminate a caldo, non decapate;
II)	semplicemente laminate a caldo e decapate;
III)	semplicemente laminate a freddo, anche decapate.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 74. *Rame.*
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame.
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a mm. 0,15.
	Cap. 75. *Nichelio.*
75.05	Anodi per nichelatura, colati, laminati od ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati.
	Cap. 76. *Alluminio.*
76.01-*a*	Alluminio greggio.
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio.
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a mm. 0,15.
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) di spessore di mm 0,15 o meno (non compreso il supporto).
	Cap. 77. *Magnesio, berillio (glucinio).*
77.01-*a*	Magnesio greggio.
ex 77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, e fogli.
	Cap. 78. *Piombo.*
78.01-*a*	Piombo greggio (anche argentifero).
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo.
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a kg. 1,700 per metro quadrato.
78.05-*a*	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di piombo.
	Cap. 79. *Zinco.*
79.01-*a*	Zinco greggio.
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco.
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polvere e pagliette di zinco.
	Cap. 81. *Altri metalli comuni.*
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati:
g	antimonio:
ex 1)	greggio:
2)	semilavorato (barre, verghe, nastri, fili, tubi e simili); lavori non nominati.
	Cap. 82. *Utensileria: oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni.*
82.03-ex *e*	Lime e raspe, a mano.
	Cap. 84. *Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici.*
84.06-*f*, 84.10-*d*, 84.15-*d*, 84.22-*n*, 84.24-ex *b*, 84.26-*d*, 84.27-*c*, 84.29-*c*, 84.30-*c*, 84.31-*d*, 84.57-*d* 1) 84.59-*m*, 84.65	Parti e pezzi staccati di caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, di cui alle vv.dd. a fianco indicate.
84.35	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa:
a	tipografiche a pressione di piano;
b	tipografiche piano-cilindriche in bianco ad un colore;
d	rotative litografiche:
ex 1)	ad un colore, *eccetto* duplicatore « Offset » per ufficio;
ex 2)	altre, *eccetto* le rotative « Offset » a due o più colori;
ex *f*	non nominati, *eccetto* macchine rotative a rotocalco da bobina per la stampa di giornali o di altre pubblicazioni periodiche;
ex *g*	parti e pezzi staccati, *eccetto* quelli relativi ai duplicatori « Offset » per ufficio.
84.40-*f* 2)	Macchine ed apparecchi per la stampa della carta da parati e della carta da imballaggio.
84.40-ex *h*	Parti e pezzi staccati di macchine ed apparecchi per la stampa della carta da parati e della carta da imballaggio.
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzatura, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:
a	macchine complete di sostegno e di mobile:
ex 2)	per usi industriali, *eccetto* quelle a due o più teste;
b	macchine senza sostegno o mobile;
c	parti e pezzi staccati;
d	mobili e loro parti;
e	aghi.
ex 84.55	Parti staccate od accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente e principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84,54 incluso, *eccetto* caratteri per macchine calcolatrici, macchine contabili, registratori di cassa ed altre simili macchine contabili.
84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma).
	Cap. 85. *Macchine ed apparecchi elettrici: materiali destinati ad usi elettrotecnici.*
85.05-*b*; 85.06-*c* 3); 85.06-*d* 3); 85.13-*a* 3); 85.13-*b* 4); 85.13-*c* 2); 85.13- 2); 85.14-*e*; 85.15-*f*; 85.21-*e* 2);	Parti e pezzi staccati di macchine ed apparecchi elettrici, di materiali destinati ad usi elettrotecnici, di cui alle vv.dd a fianco indicate.
85.03	Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico:
ex *a*	parti staccate di aspiratori di polvere e di lucidatrici per pavimenti;
ex *b*	parti e pezzi staccati di ventilatori
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando:
b	apparecchi radioriceventi, anche per televisione, compresi quelli combinati con un fonografo.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 85.20	Tubi fluorescenti lineari.
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc., cellule fotoelettriche; diodi, triodi, ecc., a cristallo (transistori, per esempio); cristalli piezo-elettrici montati:
a	lampade, tubi e valvole;
c	diodi, triodi, ecc., a cristallo;
d	cristalli piezo-elettrici montati.
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione.
ex 85.24	Elettrodi per forni.

Cap. 87.

Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci.
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili.
ex 87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci n. 87.02 e n. 87.03, con motore.
ex 87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci n. 87.02 e n. 87.03, comprese le cabine.
ex 87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci n. 87.02 e n. 87.03.
87.07	Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori, stivatori e simili) azionati da qualsiasi motore; loro parti e pezzi staccati:
ex *a*	carrelli per il trasporto di merci, azionati da motori elettrici e muniti di un dispositivo per il sollevamento della loro piattaforma di carico;
ex *b*	carrelli per il trasporto di merci, azionati da motori a scoppio o a combustione interna o muniti di un dispositivo per il sollevamento della loro piattaforma di carico.
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente:
ex *a*	motocicli, motocarrozzette, motorette (scooters *eccetto* motocicli di peso superiore a kg. 170 netti;
c	carrozzette:
1)	per motocicli.
87.12-*a*	Parti, pezzi staccati ed accessori di motocicli, di motocarrozzette e di motorette (scooters).

Cap. 90.

Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione: strumenti e apparecchi medico-chirurgici.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
90.20	Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanse radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento:
g	parti, pezzi staccati ed accessori.
90.29	Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27, o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o su più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci.

Cap. 93.

Armi e munizioni.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:
b	parti e pezzi staccati.

Cap. 98.

Lavori diversi.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 98.01	Sbozzi, dischetti per bottoni e parti di bottoni.

Elenco delle merci a dogana la cui importazione è però sottoposta ad autorizzazione particolare quando ricorrano le circostanze o condizioni appresso indicate.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti, usati, oppure nuovi ma in cattive condizioni di manutenzione.
84.08-*f* 1); 85.01-*a* 1); 92.01/92.11; 92.12-*a* 2)-*b*; 92.13-*a*-*b* 2)-*c* 2)-*d*	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e congegni relativi, loro parti ed accessori, usati (anche se ricostruiti o rimessi a nuovo con evidenti adattamenti, riconfezionamenti, ecc.), oppure nuovi ma in cattivo stato di conservazione per cause varie (come, ad esempio, ossidazione, danneggiamenti per urto o per rotture che ne inficiano l'efficienza).
87.01-*b*	Trattori usati, oppure nuovi ma in cattive condizioni di manutenzione.
ex 87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori di autoveicoli usati, compresi nella voce n. 87,01 (anche se ricostruiti o rimessi a nuovo con evidenti adattamenti, riconfezionamenti, ecc.), oppure nuovi ma in cattivo stato di conservazione per cause varie (come, ad esempio, ossidazione, danneggiamenti per urto o per rotture che ne inficiano l'efficienza).
97.04-*a*-*d*	Giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, bigliardi da tavolo, giuochi da sala o per case da giuoco, « roulettes » e simili, usati (anche se ricostruiti o rimessi a nuovo con evidenti adattamenti, riconfezionamenti, ecc.), oppure nuovi ma in cattivo stato di conservazione per cause varie (come, ad esempio, ossidazione, danneggiamenti per urto o per rotture che ne inficiano l'efficienza).
	Macchinari ed apparecchi in genere usati, oppure nuovi ma in cattive condizioni di manutenzione.

(3547)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1960.
Limiti di velocità sull'autostrada Serravalle Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA
DELLE STRADE STATALI

Ritenuta la necessità di consentire agli automezzi pesanti in transito sulle autostrade una velocità massima superiore a quella prescritta per la circolazione sulla rete ordinaria fuori dei centri abitati e ciò agli effetti di determinare un più rapido scorrimento del flusso veicolare sulle arterie autostradali;

Visti gli articoli 103 e 125 del testo delle « Norme concernenti la disciplina della circolazione stradale »;

Vista la richiesta avanzata dalla Società per l'autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso, concessionaria dell'autostrada Serravalle-Milano;

Decreta:

I limiti di velocità prescritti per la circolazione extraurbana degli autoveicoli pesanti dall'art. 103, comma terzo, del testo delle « Norme concernenti la disciplina della circolazione stradale », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, e modificato con legge 26 aprile 1959, n. 207, vengono rispettivamente portati per l'autostrada Serravalle-Milano a 90 km. all'ora per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore ad 80 q.li se destinati al trasporto di persone ed a 70 km. all'ora se destinati al trasporto merci.

Roma, addì 3 giugno 1960

Il Ministro: TOGNI

(3733)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Arzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 355, il comune di Arzano (Napoli) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.360.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3659)

Autorizzazione al comune di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 300, il comune di Zocca (Modena) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3660)

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 283, il comune di Serramazzoni (Modena) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3661)

Autorizzazione al comune di Riolunato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 284, il comune di Riolunato (Modena) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.450.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3662)

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 382, il comune di Marano sul Panaro (Modena) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3663)

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 354, il comune di Guiglia (Modena) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3664)

Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 59, il comune di Acquaviva d'Isernia (Campobasso) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.530.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3665)

Autorizzazione al comune di Castellino del Biferno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 60, il comune di Castellino del Biferno (Campobasso) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 770.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3666)

Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 36, il comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3667)

Autorizzazione al comune di Moraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 275, il comune di Moraro (Gorizia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 745.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3668)

Autorizzazione al comune di San Floriano del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 277, il comune di San Floriano del Collio (Gorizia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.770.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3669)

Autorizzazione al comune di Riccò del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 280, il comune di Riccò del Golfo (La Spezia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.780.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3670)

Autorizzazione al comune di Zignago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 279, il comune di Zignago (La Spezia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.220.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3671)

Autorizzazione al comune di Terelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 272, il comune di Terelle (Frosinone) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 630.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3672)

Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 278, il comune di Roccagorga (Latina) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3673)

Autorizzazione al comune di Castelsantangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 350, il comune di Castelsantangelo (Macerata) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.480.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3674)

Autorizzazione al comune di Gagliole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 351, il comune di Gagliole (Macerata) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.115.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3675)

Autorizzazione al comune di Ripe San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 281, il comune di Ripe San Ginesio (Macerata) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.160.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3676)

Autorizzazione al comune di Bernalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 353, il comune di Bernalda (Matera) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.750.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3677)

Autorizzazione al comune di Grassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Inerno, foglio n. 352, il comune di Grassano (Matera) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3678)

Autorizzazione al comune di Pisticci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 282, il comune di Pisticci (Matera) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3679)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Foggia

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1960, n. 2892/735, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Fatigato Luigi, nato a Foggia il 20 aprile 1920, Maria-Filomena, nata a Foggia l'8 settembre 1912 ed Antonietta maritata Tateo, nata a Foggia il 21 febbraio 1919, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Campolato », in Foggia, estese mq. 4.151, riportate in catasto alle particelle numeri 34, 51, 52, 53 e 2 parte, del foglio di mappa n. 55 del comune di Foggia, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 34, 51, 52, 53 e con la lettera *A*.

(3341)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1960, n. 1547/226, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Rotolo Giuseppe, nato in Atessa l'8 febbraio 1901, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq 3785 riportate in catasto alle particelle numeri 187-*n*, 185-1/20 e 48-*g* del foglio di mappa n. 6, alle particelle numeri 28 parte e 29 parte, del foglio di mappa n. 11 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con i numeri 73 e 72.

(3340)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Casalbordino ed Atessa

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1960, n. 6752/1005, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Zinni Pasqua-Antonio, nato in Atessa il 13 giugno 1916, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 6.450 riportate in catasto alle particelle numeri 159 parte e 202-*b* del foglio di mappa n. 44, alla particella n. 164-*a* parte, del foglio di mappa n. 45 del comune di Casalbordino, alla particella 1-*g* del foglio di mappa n. 22 ed alle particelle numeri 3-*c* e 3-*e* del foglio di mappa n. 23 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 366, 398-*a*, 403-*a*, 367, 399-*a* e 402-*a*.

(3343)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 14 giugno 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,62	620,62	620,63	620,65	620,60	620,62	620,62	620,62	620,64	620,64
$ Can.	632,15	631,85	631,50	631,50	631,10	631,94	631,50	631,90	631,87	631,75
Fr. Sv.	143,87	143,87	143,90	143,8975	143,87	143,89	143,88	143,85	143,89	143,87
Kr. D.	89,90	89,88	89,88	89,89	89,95	89,89	89,89	89,90	89,91	89,85
Kr. N.	86,91	86,91	86,92	86,92	86,95	86,90	86,91	86,95	86,88	86,90
Kr. Sv.	120,36	120,28	120,27	120,28	120,25	120,38	120,28	120,37	120,39	120,30
Fol.	164,62	164,63	164,64	164,635	164,60	164,62	164,62	164,60	164,63	164,62
Fr. B.	12,45	12,445	12,445	12,44625	12,4425	12,44	12,44475	12,45	12,44	12,445
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,66	126,655	126,67	126,65	126,66	126,67	126,65	126,67	126,65
Lst.	1738,25	1738,10	1738,45	1738,45	1738 —	1738,45	1738,20	1738,15	1738,12	1738,20
Dm. occ.	148,83	148,83	148,845	148,85	148,82	148,84	148,835	148,85	148,84	148,84
Scell. Austr.	23,90	23,92	23,91	23,91	23,90	23,91	23,915	23,90	23,91	23,911

Media dei titoli del 14 giugno 1960

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	81,65
Id. 3,50 % 1902	75 —
Id. 5 % 1935	107,80
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,50
Id. 5 % 1936	101,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 giugno 1960

Valuta	
1 Dollaro USA	620,635
1 Dollaro canadese	631,50
1 Franco svizzero	143,889
1 Corona danese	89,89
1 Corona norvegese	86,915
1 Corona svedese	120,28
1 Fiorino olandese	164,627
1 Franco belga	12,445
1 Franco nuovo (N.F.)	126,67
1 Lira sterlina	1738,325
1 Marco germanico	148,842
1 Scellino austriaco	23,912

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Aldo Innocenti nato a Fucecchio (Firenze) il 23 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa il 16 dicembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(3214)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 26 novembre 1935 n. 1945/R/Gab. con cui al sig. Pfostl Antonio, nato a Merano il 17 gennaio 1899, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di De Forti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 20 marzo 1960 dalla sig.ra De Forti Margherita, figlia del predetto in atto residente a Hohenens-Vorarlberg;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 26 novembre 1935, n. 1945/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.ra De Forti Margherita, nata a Gargazzone il 6 marzo 1936 e residente a Hohenens-Vorarlberg Walter von Vogelweide 27, viene ripristinato nello forma tedesca di Pföstl.

Il Console generale d'Italia di Innsbruck provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 31 maggio 1960

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(3605)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 giugno 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Ravenna, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo provinciale del 24 gennaio 1956 per l'aggiornamento e chiarimento di talune norme del capitolato di mezzadria della provincia di Ravenna.

2. — Accordo del 27 luglio 1959 per l'applicazione della legge 4 agosto 1948, n. 1094 e il mantenimento dei manufatti e dell'efficienza produttiva delle aziende a mezzadria in provincia di Ravenna.

3. — Accordo salariale del 20 dicembre 1956 per le categorie impiegatizie dell'agricoltura della provincia di Ravenna.

4. — Accordo del 27 novembre 1952 di scala mobile per gli stipendi degli impiegati dell'agricoltura della provincia di Ravenna.

5. — Patto collettivo di lavoro del 14 luglio 1954 per i salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Ravenna.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3703)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 giugno 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Macerata, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 2 marzo 1956 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 12 aprile 1939 per i lavori di trebbiatura, motoaratura, sgusciatura semi e granoturco, pressatura paglia ed operazioni similari nella provincia di Macerata.

2. — Accordo del 26 settembre 1958 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 luglio 1956 per i dipendenti da aziende di panificazione della provincia di Macerata.

3. — Verbale di accordo del 1° ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai edili ed affini da valere per la provincia di Macerata.

4. — Accordo normativo e salariale del 26 gennaio 1955 per i dipendenti da aziende artigiane della provincia di Macerata.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3704)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 maggio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Trapani, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 20 giugno 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali esercenti la vendita e la installazione di materiale elettrico e di conglobamento della retribuzione di cui all'accordo nazionale 28 giugno 1958 da valere per la provincia di Trapani.

2. — Contratto di lavoro del 20 luglio 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali di tessuti, abbigliamento, profumerie, calzature, cartolibreria, generi di monopolio e francobolli per collezione e di conglobamento della retribuzione di cui all'accordo nazionale 28 giugno 1958 da valere per la provincia di Trapani.

3. — Contratto di lavoro del 20 luglio 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali esercenti la vendita di ferro, ferramenta, legnami e materiale da costruzione e di conglobamento della retribuzione di cui all'accordo nazionale 28 giugno 1958 da valere per la provincia di Trapani.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3705)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 maggio 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Grosseto, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di accordo dell'11 agosto 1958 per l'aggiornamento delle paghe e dei salari ai dipendenti delle aziende agricole della provincia di Grosseto.

2. — Verbale di accordo del 27 dicembre 1952 per la determinazione del compenso in natura per le raccoglitrici di olive della provincia di Grosseto.

3. — Verbale di accordo del 6 maggio 1959 per le tariffe dei lavori agricoli stagionali 1958-59 della provincia di Grosseto.

4. — Accordo salariale del 12 giugno 1959 per le maestranze addette alle macchine trebbiatrici e mietitrebbiatrici della provincia di Grosseto.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3706)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (1° giugno 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Reggio Emilia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 17 marzo 1958 per i dipendenti degli istituti di cura privati della provincia di Reggio Emilia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 giugno 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Reggio Emilia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 27 giugno 1959 integrativo del contratto normativo di lavoro del 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commeciali della provincia di Reggio Emilia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 giugno 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Reggio Emilia, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 15 maggio 1954 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 27 gennaio 1948 per i dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, pasticcerie ed esercizi similari della provincia di Reggio Emilia.

2. — Contratto di lavoro del 15 maggio 1954 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 gennaio 1948 per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Reggio Emilia.

3. — Contratto di lavoro del 27 settembre 1956 per i dipendenti da aziende alberghiere della provincia di Reggio Emilia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3709)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per titoli e per esami, per il conferimento di due borse di studio per « ricercatore » presso il laboratorio di ricerche idrologiche dello stabilimento termale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in Viterbo.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di due borse di studio annuali — della durata di sei mesi ciascuna — destinate a medici che intendano svolgere compiti di « ricercatore » presso il laboratorio di ricerche idrologiche dello stabilimento termale dell'I.N.P.S. in Viterbo.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia, specializzati in idrologia medica o forniti di titoli specifici in idrologia medica, i quali non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data del 30 giugno 1960. I concorrenti di sesso maschile dovranno avere assolto, alla stessa data, gli obblighi militari qualora non ne siano esenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio G.C.C.) in Roma, via Giulio Romano, 46, entro e non oltre il 30 giugno 1960. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare le complete generalità, il luogo e la data di nascita, nonchè l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso

Dovranno inoltre dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);

c) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'albo professionale.

La domanda dovrà essere corredata del certificato di laurea con la votazione riportata nelle singole discipline e del diploma di specializzazione in idrologia medica (oppure di titoli specifici in idrologia medica), nonchè della documentazione comprovante gli altri eventuali titoli di studio, le pubblicazioni, i titoli accademici ed i titoli di carriera.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pervengano — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il termine del 30 giugno 1960 (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio); nè sarà presa in considerazione la documentazione concernente i titoli del concorrente che pervenga dopo il termine predetto.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica di laboratorio;

b) in un colloquio sulla materia dell'idrologia medica;

c) nella lettura e nella traduzione orale di un brano di opera scientifica, in lingua inglese o in lingua tedesca, a scelta del candidato

Per ciascuna prova di esame la Commissione giudicatrice — nominata dal presidente dell'Istituto — dispone di un massimo di dieci punti e per la valutazione dei titoli di un massimo di trenta punti complessivamente.

La Commissione stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, che dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

Art. 5.

La Commissione formerà una graduatoria di tutti i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame ed almeno trentasei punti complessivamente. In caso di parità di punteggio totale i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità, l'ordine di precedenza sarà stabilita in base alla votazione riportata nell'esame di laurea e, a parità di tale votazione, sarà data la precedenza al concorrente più anziano.

Le borse saranno conferite ai concorrenti classificati al primo ed al secondo posto della graduatoria. Nel caso di rinuncia alla borsa o di revoca della relativa concessione, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 8, il concorrente sarà sostituito, nel godimento della borsa, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto invito in tal senso, i seguenti documenti, in bollo e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli vincitori di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva;

e) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile;

f) certificato di iscrizione nell'albo professionale.

Art. 7.

L'importo di ciascuna borsa di studio è di L. 480.000 (quattrocentottantamila) nette, pagabili in sei rate mensili posticipate di L. 80.000 (ottantamila). Ai borsisti potrà essere consentito di fruire del vitto presso lo stabilimento termale di Viterbo, dietro ritenuta, sull'importo della borsa, della quota prevista per il personale estraneo allo stabilimento termale, quota che presentemente è di L. 445 per ciascun pasto.

Art. 8.

I borsisti, sotto la direzione del direttore sanitario dello stabilimento termale, devono attendere ai compiti di « ricercatore » e, in particolare, collaborare a ricerche originali di carattere clinico-sperimentale sulle malattie che portano ad invalidità al lavoro, trattabili con la terapia idrologica.

I borsisti sono soggetti alla osservanza delle norme interne dello stabilimento termale.

Ai borsisti è fatto obbligo, durante il periodo di godimento della borsa, di stabilirsi in Viterbo, di dedicare al laboratorio di ricerche una continuativa e intensa attività, secondo le norme e le modalità che saranno fissate dal direttore dello stabilimento termale, e di astenersi da qualsiasi impegno e attività professionale o impiegatizia.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la concessione della borsa è revocata, con provvedimento definitivo della Direzione generale, su proposta del direttore sanitario dello stabilimento termale. Analogo provvedimento è adottato, con la medesima procedura, nei confronti del borsista che tenga un comportamento scorretto o commetta gravi atti di indisciplina.

Art. 9.

La concessione della borsa potrà essere rinnovata, al massimo per sei mesi, nell'anno 1961, con provvedimento della Direzione generale, su proposta motivata del direttore sanitario dello stabilimento termale di Viterbo.

Roma, addì 11 maggio 1960

Il direttore generale: CATTABRIGA

(3624)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.